



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 689 / 2012

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO A NORMA DEL D.LGS. N. 152/06. SHELL ITALIA S.P.A. COMUNE DI MARTELLAGO - VIA OLMO, 110. IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E ATTIVAZIONE DEL RELATIVO SCARICO. NUOVA AUTORIZZAZIONE.

Il dirigente

Visto che:

con nota pervenuta in data 23.2.2012, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 16605/12 in data 23.2.2012, la Società Shell Italia S.p.A. con sede legale in comune di Cusano Milanino (MI) – Via Alessandro Manzoni, 44 e con impianto situato in comune di Martellago in Via Olmo, 110 - meglio individuato al Fg. 16, mapp. 1144 del catasto terreni del Comune stesso - ha presentato la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento, già installato, delle acque meteoriche provenienti dal piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti esistente e del relativo scarico nel fossato tombinato parallelo alla S.P. n. 38 collegato al canale "Rio Roviego";

la Società in oggetto ha allegato alla richiesta presentata gli elaborati grafici, la relazione tecnica che comprende il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'articolo 1, comma 5 del decreto interministeriale 30 luglio 1999;

il D.M. 23 aprile 1998 reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;

secondo l'articolo 1, comma 5 del decreto interministeriale 30 luglio 1999: *"Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico"*;

secondo il combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, punto 2) e dell'articolo 50, comma 1, punto 1) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata - al Presidente della Provincia compete la vigilanza per gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), punto 2) della stessa legge regionale, fra i quali è compreso l'impianto in oggetto, consistendo la vigilanza - secondo il comma 2 dello stesso articolo 50 - anche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza;

secondo l'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96 convertito nella legge 31 maggio 1995, n. 206 "(...) *Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale*"

la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca "*Norme in materia ambientale*" e comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l'articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha apportato ulteriori misure correttive e integrative al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 è stato approvato il piano di tutela delle acque;

l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto concerne: "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*";

l'articolo 113, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recita testualmente: "*Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni di acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*" mentre il comma 3 dello stesso articolo dispone: "*Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici*";

l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 8 dicembre 2009, n. 100) - recita testualmente: "*3, lett. e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle Stazioni di servizio per autoveicoli; le acque di prima pioggia sono riconducibili alle acque reflue industriali e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi (...)*";

le superfici dell'insediamento in oggetto ricadano fra quelle elencate nel su citato punto 3, lett. e) si ritiene quindi che lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dell'impianto di distribuzione carburanti esistente, siano da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite di emissione fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche provenienti dal piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti esistente, a condizione che siano rispettati i valori limite contenuti nella tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al D.M. 30 luglio 1999;

il competente ufficio di questa Amministrazione ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;

il presente provvedimento non è soggetto al parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (C.T.P.A.) secondo il dettato dell'articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata - e della circolare esplicativa 9 agosto 2002, n. 12 (parte seconda, tabella, lettera E), approvata con deliberazione della Giunta della Regione del Veneto 2 agosto 2002, n. 2106;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127 e delle successive modifiche e integrazioni;

con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia 29 dicembre 2010, n. 230 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

DETERMINA

- Art. 1 - La Società Shell Italia S.p.A., con sede legale in comune di Cusano Milanino (MI) – Via Alessandro Manzoni, 44 e impianto situato in Via Olmo, 110 in comune di Martellago - meglio individuato al Fg. 16, mapp. 1144 del catasto terreni del Comune stesso è autorizzata – a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come successivamente modificata e integrata - all'esercizio dell'impianto di trattamento, già installato, delle acque meteoriche provenienti dal piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti esistente di cui è titolare.
- Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'Art. 1 costituisce anche autorizzazione allo scarico nel fossato tombinato parallelo alla S.P. n. 38 collegato al canale "Rio Roviego"; a norma dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale di cui allo stesso articolo e dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Art. 3 - La presente autorizzazione **ha validità sino al 12.3.2016**
- Art. 4 - Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.
- Art. 5 - La Società è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto a valle dello scarico dell'impianto di trattamento fornito di idonea chiusura provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto stesso e a evitare il ristagno delle acque di scarico sul fondo.
- Art. 6 - E' contestualmente approvato il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione richiamato in premessa.
- Art. 7 - La Società deve adottare e tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4 vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i fanghi sedimentati, per le emulsioni oleose, per i filtri a coalescenza esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell'impianto ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento; il quaderno indicato non è soggetto a vidimazione.
- Art. 8 - Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento e, successivamente, almeno ogni 365 (trecentosessantacinque) giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, fosforo totale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali.
- Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- I verbali di prelievo e i corrispondenti rapporti di prova - redatti dal personale del laboratorio accreditato - devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs n. 152/2006.
- Art. 9 - L'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche dell'area dell'impianto di distribuzione carburanti esistente s'intende tacitamente rinnovata se, prima del suo termine di scadenza, la Società interessata invierà alla Provincia di Venezia - almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza di cui all'Art. 3 – un'asserazione attestante che non sono intervenute variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze che possano determinare variazioni significative nella quantità e delle acque di dilavamento. L'autorizzazione oggetto di tacito rinnovo ha validità di ulteriori quattro anni oltre la scadenza del presente provvedimento.

- Art. 10 - A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Società è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Società deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.
- Art. 11 - Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
- Art. 12 - La presente autorizzazione non sostituisce il certificato di agibilità dell'opera.
- Art. 13 - Il presente provvedimento può essere sospeso, modificato e anche revocato, a seguito delle attività di ispezione e controllo attribuite alle autorità preposte.
- Art. 14 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti.
- Art. 15 - Il presente provvedimento è consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune competente per territorio, al Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- Art. 16 - Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di acquisizione della stessa da parte della Società interessata.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN